

Ordinanza dell'Assemblea federale che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale

del 20 dicembre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 131 capoverso 3 della legge del 17 giugno 2005¹ sul Tribunale federale;
visto l'articolo 49 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005² sul Tribunale
amministrativo federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 2006³,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri

Art. 101 Trattamento dei dati

L'Ufficio federale, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 110 Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

¹ RS 173.110; RU 2006 1205

² RS 173.32; RU 2006 2197

³ FF 2006 7109

⁴ FF 2005 6545

Art. 112, rubrica

Abrogata

Art. 113 e 114

Abrogati

Cifra II. 1 dell'allegato

Legge del 26 giugno 1998⁵ sull'asilo

Art. 109 cpv. 3

³ Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr⁶.

Cifra II. 3 dell'allegato

Legge del 17 giugno 2005⁷ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. c n. 5 e 6

Il ricorso è inammissibile contro:

- c. le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
 - 5. le deroghe alle condizioni d'ammissione,
 - 6. la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;

2. Legge del 26 giugno 1998⁸ sull'asilo

Art. 106 cpv. 1 e 2

¹ *Concerne solo i testi tedesco e francese*

² Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.

⁵ RS 142.31

⁶ FF 2005 6545

⁷ RS 173.110; RU 2006 1205

⁸ RS 142.31

3. Modifica del 16 dicembre 2005⁹ della legge del 26 giugno 1998¹⁰ sull'asilo

Cifra I

Art. 98a Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

L'Ufficio federale o il Tribunale amministrativo federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l'asilo seriamente sospettati di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, genocidio o tortura.

Art. 105 Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale

Contro le decisioni dell'Ufficio federale può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005¹¹ sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 108 cpv. 5

⁵ Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa.

Art. 109 Termine d'evasione dei ricorsi

¹ Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35a e 40 capoverso 1.

² Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 32–35a, se si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti processuali.

³ Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2–4 e all'articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS¹³.

⁴ Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro due mesi sui ricorsi contro decisioni materiali che richiedono ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 41.

⁹ RU 2006 4746

¹⁰ RS 142.31

¹¹ RS 173.32; RU 2006 2197

¹² RS 172.021

¹³ RS 142.20

Art. 110 cpv. 4

⁴ I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti:

- a. il rifiuto dell'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto secondo l'articolo 22 capoversi 2–4;
- b. l'ordine di carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS¹⁴.

Art. 111a cpv. 1

¹ Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.

Cifra IV

Coordinamento con la legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵ sugli stranieri (LStr)

Art. 105 Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale

Contro le decisioni dell'Ufficio federale può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005¹⁶ sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 109 cpv. 3

³ Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2–4 e all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr¹⁷.

Cifra 1 dell'allegato

Legge federale del 26 marzo 1931¹⁸ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2005, capoverso 6

⁶ *Abrogato*

¹⁴ RS 142.20

¹⁵ FF 2005 6545

¹⁶ RS 173.32; RU 2006 2197

¹⁷ FF 2005 6545

¹⁸ RS 142.20

4. Legge federale del 24 marzo 2000¹⁹ concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

Art. 7

Abrogato

5. Legge federale del 4 ottobre 1991²⁰ sul diritto fondiario rurale

Art. 88, rubrica e capoverso 3

Rubrica: Abrogata

³ Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 89

Abrogato

6. Legge federale dell'11 aprile 1889²¹ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 20a, titolo marginale e cpv. 2 n. 3

5. Procedura
avanti alle autorità
cantionali di
vigilanza

² Alla procedura avanti alle autorità cantionali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:

3. l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti.

Art. 28

P. Comunicazione
circa l'organizza-
zione nel Cantone

¹ I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l'organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità designate in applicazione della presente legge.

² Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicità di tali indicazioni.

¹⁹ RS 194.1

²⁰ RS 211.412.11

²¹ RS 281.1

7. Legge federale del 7 ottobre 1994²² sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 14 cpv. 3

³ Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico. Tuttavia, l'interessato può esigere che il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente per la protezione dei dati verifichi la comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l'esecuzione della raccomandazione da lui inviata. Il presidente comunica all'interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.

8. Legge del 6 ottobre 1989²³ sulle attività giovanili

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 4: Consultazione

Art. 10

Abrogato

Art. 11, rubrica

Rubrica: Abrogata

9. Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949²⁴ sull'amministrazione dell'esercito

Art. 7 cpv. 3

³ Le controversie inerenti a pretese sorte dalle osservazioni di revisione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.

Art. 14

Eventuali controversie concernenti il diritto al soldo sono decise dalla Base logistica dell'esercito.

²² RS 360

²³ RS 446.1

²⁴ RS 510.30

Art. 39 cpv. 4

⁴ Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.

Art. 40 cpv. 5

⁵ Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso i Comuni sono decise dalla Base logistica dell'esercito.

10. Legge federale del 20 dicembre 1957²⁵ sulle ferrovie

Art. 15 cpv. 4

⁴ La Confederazione si assume le spese d'inchiesta. Essa intraprende azione di regresso nei confronti delle persone che hanno causato l'incidente intenzionalmente o per negligenza grave. Può rivalersi anche su altre persone coinvolte che abbiano causato o considerevolmente esteso la procedura.

11. Legge dell'8 ottobre 2004²⁶ sui trapianti

Art. 68

¹ Contro le decisioni pronunciate in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² Se un ricorso contro una decisione relativa all'attribuzione di organi è fondato, il Tribunale amministrativo federale accerta soltanto in quale misura la decisione impugnata viola il diritto federale.

³ Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

12. Legge del 15 dicembre 2000²⁷ sugli agenti terapeutici

Art. 84 cpv. 2

² L'Istituto è autorizzato a impugnare le decisioni delle autorità cantonali e del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione d'esecuzione, mediante i rimedi giuridici del diritto cantonale o del diritto federale.

²⁵ RS 742.101

²⁶ FF 2004 4821

²⁷ RS 812.21

13. Legge del 6 ottobre 1995²⁸ sul servizio civile

Art. 65 Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale

¹ La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita, purché non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili.

² I ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile è convocata o trasferita a un impiego per un aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza (art. 7a e 23) non hanno effetto sospensivo.

³ L'organo d'esecuzione può togliere l'effetto sospensivo ai ricorsi contro convocazioni a impieghi nel quadro di programmi prioritari.

⁴ Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

14. Legge federale del 25 giugno 1982²⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 53d cpv. 6

⁶ Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.

Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici

¹ Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsigliato.

²⁸ RS 824.0

²⁹ RS 831 40; RU 2006 2197

15. Legge federale del 18 dicembre 1998³⁰ sulle case da gioco

Art. 48 cpv. 3 lett. e

³ Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può:

- e. impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione d'esecuzione.

16. Legge dell'8 novembre 1934³¹ sulle banche

Art. 24 cpv. 3

³ I ricorsi ai sensi del capoverso 2 non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.

17. Legge del 24 marzo 1995³² sulle borse

Art. 38 cpv. 5

⁵ Il cliente può impugnare entro dieci giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale la decisione dell'autorità di vigilanza concernente la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968³³ sulla procedura amministrativa non è applicabile.

II

Coordinamento dell'articolo 110 capoverso 4 lettera b della legge del 26 giugno 1998³⁴ sull'asilo nella versione del 20 dicembre 2006³⁵ con la legge federale del 16 dicembre 2005³⁶ sugli stranieri (LStr)

Con l'entrata in vigore della LStr l'articolo 110 capoverso 4 lettera b della legge sull'asilo avrà il seguente tenore:

- b. l'ordine di carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr³⁷.

³⁰ RS 935.52

³¹ RS 952.0

³² RS 954.1

³³ RS 172.021

³⁴ RS 142.31

³⁵ RU 2006 5601

³⁶ FF 2005 6545

³⁷ FF 2005 6545

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

² Il numero 1 entra in vigore con la legge federale del 16 dicembre 2005³⁸ sugli stranieri.

³ Il numero 3 entra in vigore con la modifica del 16 dicembre 2005³⁹ della legge del 26 giugno 1998⁴⁰ sull'asilo; ne sono eccettuate le disposizioni che secondo la decisione del Consiglio federale dell'8 novembre 2006⁴¹ entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

⁴ Il numero 11 entra in vigore con la legge dell'8 ottobre 2004⁴² sui trapianti.

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

La segretaria: Elisabeth Barben

Il segretario: Ueli Anliker

³⁸ FF **2005** 6545

³⁹ RU **2006** 4745

⁴⁰ RS **142.31**

⁴¹ RU **2006** 4767

⁴² FF **2004** 4821